

DELIBERA N. 177/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TORTORA (COSENZA) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, con l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 22 maggio 2026 (prot. n. 0190109), successivamente integrata con la delibera di ratifica presidenziale inviata il 4 giugno 2026 (prot. n. 0204532), con la quale il

Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Tortora (Cosenza), a seguito della quarta segnalazione del 15 maggio 2026 a firma del Signor Pietro Limongi *“con riferimento ad un post pubblicato in data 14 maggio 2026”* nel quale *“l'Amministrazione comunale, ha postato una locandina realizzata presumibilmente con IA, in cui è raffigurata l'immagine dell'attuale Sindaco con la fascia tricolore, finalizzato ad informare la cittadinanza dell'evento “SALUTI DEL SINDACO ALLA CITTADINANZA” che si terrà Lunedì 18 maggio in P.zza Madonna Delle Grazie alle ore 21:00”*, in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver archiviato in pre-istruttoria per immediata rimozione ed adeguamento spontaneo le *“prime tre segnalazioni del Signor Pietro Limongi [...] aventi tutte ad oggetto la pubblicazione, sul profilo facebook del Comune di Tortora, di post in presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/00”*, ha chiesto in data 15 maggio 2026 le controdeduzioni per la quarta segnalazione, trasmettendo all'Autorità la proposta di sanzione con delibera presidenziale n. 16 del 22 maggio 2026, successivamente ratificata dal Comitato regionale con delibera n. 21 del 3 giugno 2026, in quanto l'avvenuta rimozione del *post* è intervenuta tardivamente, *“dopo tre giorni dalla stessa contestazione”*;

ESAMINATE le memorie difensive del 19 maggio 2026, con le quali il Sindaco del Comune di Tortora, Geometra Antonio Iorio, ha dato riscontro alla richiesta di controdeduzioni del Competente Comitato regionale del 15 maggio 2026, rappresentando in sintesi:

- *l'immediata rimozione del post;*
- *la circostanza che il Sindaco uscente non sia candidato, come anche non lo siano i componenti dell'attuale maggioranza;*
- *nell'evento [è stata] effettuata una ricognizione dell'attività amministrativa svolta nel periodo di mandato;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi

diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 9 aprile 2026, data di inizio della campagna elettorale del 24 e 25 maggio 2026;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATA l’attività di comunicazione segnalata consistente nel *post* del 14 maggio 2026, pubblicato sul profilo *facebook* istituzionale del Comune di Tortora (https://www.facebook.com/comuneditorora/?locale=it_IT), recante la locandina dal titolo *“Saluti del Sindaco alla cittadinanza”*, evento organizzato per lunedì 18 maggio 2026, in Piazza Madonna delle Grazie, ore 21:00, con il logo del Comune di Tortora, l’immagine del Sindaco con la fascia tricolore;

RILEVATO che il *post* segnalato risultava ancora visibile sulla pagina *facebook* istituzionale del Comune di Tortora alle ore 14:00 del 18 maggio 2026 - quindi a tre giorni dalla contestazione del 15 maggio 2026, come accertato dal Comitato regionale e attestato dalla documentazione in atti - ed è stato rimosso a evento avvenuto o in prossimità dello stesso evento, svoltosi alle ore 21:00 del 18 maggio 2026; rilevato altresì che il Comune di Tortora ha comunicato formalmente l'avvenuta rimozione soltanto con le controdeduzioni del 19 maggio 2026, ovvero a quattro giorni dalla contestazione e successivamente allo svolgimento dell'evento;

RITENUTO per l'effetto che l'attività di rimozione del *post* non è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto non è intervenuta immediatamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione del 15 maggio 2026 e quindi non è idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi dell'art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS;

RILEVATO comunque che detto *post* del 14 maggio 2026 recante la locandina per i saluti del Sindaco alla cittadinanza "*non può considerarsi neutrale in costanza di campagna elettorale*", perché privo del requisito dell'impersonalità, in quanto è presente il logo del Comune di Tortora, l'immagine del Sindaco con l'utilizzo della fascia tricolore - correlata alla natura delle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale - nonché del requisito dell'indispensabilità all'efficace assolvimento delle funzioni della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo *facebook* del Comune di Tortora, oggetto di accertamento, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento*";

ORDINA

al Comune di Tortora di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione del *post* durante la campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 sul profilo *facebook* istituzionale in data 14 maggio 2026, recante la locandina dal titolo "Saluti

del Sindaco alla cittadinanza”, evento organizzato per lunedì 18 maggio 2026, in Piazza Madonna delle Grazie, ore 21:00. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali*”, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Tortora (Cosenza) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella